

Civile Sent. Sez. 3 Num. 29672 Anno 2021

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO

Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO

Data pubblicazione: 22/10/2021

SENTENZA

PU

sul ricorso 13693-2019 proposto da:

VARESE IMPIANTI SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
VARRONE 9, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO
VANNICELLI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato
VERONICA BERTANI;

2021

341

- ricorrente -

contro

AUTOSTRADA DEL BRENNERO SPA, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA SALARIA N. 103, presso lo studio dell'avvocato
RAFFAELLA CHIUMMIENTO, che la rappresenta e difende
unitamente all'avvocato FRANCO LARENTIS;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 52/2019 della CORTE D'APPELLO di
TRENTO, depositata il 19/2/2019;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
29/1/2021 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GIOVANNI BATTISTA NARDECCHIA, che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 19/2/2019 la Corte d'Appello di Trento ha respinto il gravame interposto dalla società Varese Impianti s.r.l. in relazione alla pronunzia Trib. Trento n. 105/2018, di rigetto della domanda dalla medesima proposta nei confronti della società Autostrada del Brennero s.p.a. di <<condanna ... ex art. 2041 c.c. al pagamento del corrispettivo della fornitura, pari ad euro 35.088,00>> effettuata alla società <<Autel Sistemi srl (che ... aveva acquistato un ramo dell'azienda di Cogeit srl)>> di <<materiale per la realizzazione degli impianti di ventilazione da installare nell'area autostradale prossima al passo del Brennero, area oggetto di lavori di riqualificazione da parte di Autostrada del Brennero s.p.a.>>, che <<era stato consegnato presso il cantiere dell'area in questione, trattenuto da Autostrade e da questa utilizzato, con relativo arricchimento senza giusta causa e speculare impoverimento di essa attrice>>, atteso che la detta fornitura non era stata pagata da Autel, la quale <<ad istanza di essa attrice era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Busto Arsizio>>.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la società Varese Impianti s.r.l. propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo, illustrato da memoria.

Resiste con controricorso società Autostrada del Brennero s.p.a., che ha presentato anche memoria.

Già chiamata all'udienza camerale del 16/7/2020 la causa è stata rimessa alla pubblica udienza *ovvero Corte Seconda*

*firmare
leggi
2*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Con conclusioni scritte del 12/1/2021 il P.G. presso questa Corte ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 2038, 2041, 2042 c.c., 116 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.; nonché <<omesso esame>> di fatto decisivo per la decisione, in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c.

Si duole che la corte di merito abbia rigettato la domanda erroneamente ritenendo che <<il titolo che ha consentito ad Autostrada del Brennero s.p.a. "il dedotto arricchimento" è di certo un "titolo oneroso", e cioè il contratto di appalto intercorso con Cogeit>>.

Lamenta che se <<la responsabilità nei limiti dell'arricchimento è specificamente prevista dal legislatore nei casi in cui il terzo ha ricevuto il beneficio in virtù di un atto a titolo gratuito, a maggior ragione tale responsabilità deve essere prevista nei casi in cui manchi qualsivoglia titolo giustificativo dell'acquisto nel caso di insolvenza dell'intermediario>>.

Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.

Va anzitutto osservato che esso risulta formulato in violazione dell'art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c., atteso che la ricorrente fa riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito [in particolare, alla citazione in giudizio <<innanzi al Tribunale di Trento>>, all'ordinativo di <<materiale su misura per la realizzazione di impianti di ventilazione da consegnarsi direttamente in cantiere al Passo del Brennero>> effettuato <<nel settembre 2010 da Autel Sistemi s.r.l.>>, alla consegna del <<detto materiale -come documentato- in

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

data 5/10/2010, 7/10/2010, 8/10/2010, 11/10/2010, 14/10/2010 e 16/10/2010, direttamente in cantiere al passo del Brennero (docc. 1 e 2 del fascicoletto)>>, alle <<fatture n. 89/2010 del 31/10/2010, n. 90/2010 del 31/10/2010 e n. 113/2010 del 31/10/2010>>, al <<decreto ingiuntivo n. 186/2011>>, alla declaratoria di fallimento della società Autel Sistemi s.r.l. <<con sentenza in data 23/3/2012>>, alla <<domanda di Autel Sistemi s.r.l. di subentrare a Cogeit s.p.a.>>, alla <<formale contestazione ai sensi dell'art. 136, secondo comma, d.lgs. n. 163/2006 del 4/7/2011>>, alla deliberazione di Autostrada del Brennero s.p.a. <<in data 5/8/2011>> della <<risoluzione del rapporto con Cogeit s.p.a.>>, alla declaratoria di fallimento della Cogeit s.p.a. del <<Tribunale di Roma ... sentenza in data 12/4/2012>>, alle <<memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c.>>, alla <<documentazione prodotta dalle parti>>, all'<<atto di citazione in appello>>, alla <<chiusura in data 16/6/2016 del fallimento Autel Sistemi s.r.l.>>, alla <<chiusura ... ancor prima (18/9/2013) del fallimento Cogeit s.p.a.>>, alla <<e-mail del 20/10/2017 ... (docc. N. 3 e n. 4 del fascicoletto)>>, al <<contratto di appalto>>] limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente (per la parte strettamente d'interesse in questa sede) riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti (es., parti della alla sentenza del giudice di prime cure), senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l'esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell'esatta collocazione nel fascicolo d'ufficio o in

quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (v. Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34469; Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

A tale stregua non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intelleggibili in base alla lettura del ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/8/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base delle deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1°/2/1995, n. 1161).

Non sono infatti sufficienti affermazioni -come nel caso- apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).

L'accertamento in fatto e la decisione dalla corte di merito adottata e nell'impugnata decisione rimangono pertanto dall'odierna ricorrente non idoneamente censurati.

E' al riguardo appena il caso di osservare che i requisiti di formazione del ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c. vanno indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo.

Essi rilevano infatti ai fini della giuridica esistenza e conseguente ammissibilità del ricorso, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso (cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 5 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221).

Va per altro verso sottolineato come, al di là della formale intestazione dei motivi, la ricorrente deduca in realtà doglianze (anche) di vizio di motivazione al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell'art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c. (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053), nel caso *ratione temporis* applicabile, sostanziandosi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, e non già un vizio di motivazione ovvero l'omesso e *a fortiori* l'omessa o erronea valutazione di determinate emergenze probatorie (cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312).

Non può infine sottacersi che giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132, 1° co. n. 4, c.p.c., e l'osservanza degli artt. 115 e 116 c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che come nella specie il medesimo

esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata nonché evidenziando le prove ritenute idonee a suffragarla ovvero la carenza di esse, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito (v. Cass., 2/12/2014, n. 25509; Cass. 9/3/2011, n. 5586; Cass., 27/7/2006, n. 17145).

Quanto al merito, va osservato che come questa Corte ha già avuto modo di affermare ^{che} l'azione generale di arricchimento ex art. 2041 c.c. [il cui requisito essenziale è costituito dall'arricchimento di un soggetto e dalla diminuzione patrimoniale di un altro collegati da un nesso di causalità] per la sua natura complementare e sussidiaria (v. Cass., 8/3/1980, n. 1552) può essere proposta solo quando ricorrano due presupposti: a) la mancanza di un titolo *specifico* (e non già meramente generico: v., da ultimo, Cass., 7/1/2020, n. 84), idoneo a far valere il diritto di credito; b) l'unicità del fatto causativo dell'impoverimento, sussistente quando la prestazione resa dall'impoverito sia andata a vantaggio dell'arricchito e lo spostamento patrimoniale non risulti determinato da fatti distinti incidenti su due situazioni diverse e in modo del tutto indipendente l'uno dall'altro (v. Cass., 9/6/1981, n. 3716; Cass., 8/3/1980, n. 1552; Cass., 4/5/1978, n. 2087), come quando ad avvantaggiarsi dell'attribuzione patrimoniale sia un soggetto diverso dal destinatario di questa (v. Cass., 16/12/1981, n. 6664).

Ne consegue l'esclusione dei casi di arricchimento c.d. *indiretto*, nei quali l'arricchimento è realizzato da persona diversa rispetto a quella cui era

destinata la prestazione dell'impoverito. Tuttavia, avendo l'azione di ingiustificato arricchimento uno scopo di equità, il suo esercizio deve ammettersi *anche* nel caso di arricchimento *indiretto* nei *solli casi* in cui lo stesso sia stato realizzato dalla P.A., in conseguenza della prestazione resa dall'impoverito ad un ente pubblico, ovvero sia stato conseguito dal terzo a *titolo gratuito* (v. Cass., Sez. Un., 8/10/2008, n. 24772).

Come questa Corte ha già avuto modo di porre in rilievo, in tema di arricchimento *indiretto*, superando una concezione liberale (v. Cass., 21/2/1955, n. 507) ~~questa Corte~~^{la} è pervenuta ad affermare una nozione restrittiva del principio di sussidiarietà ex art. 2041 c.c. secondo cui non deve sussistere alcuna altra possibilità di azione rispetto a quella contrattuale (v. Cass., 10/2/1993, n. 1686; Cass., 16/12/1981, n. 6664; Cass., 5/9/1970, n. 1217), nei termini come sopra successivamente precisati (v. Cass., 7/1/2020, n. 84), sicché il contraente che abbia la possibilità di agire nei confronti dell'altro contraente non può esercitare l'azione di indebito arricchimento nei confronti del terzo che ha beneficiato della prestazione, in tal caso l'arricchimento costituendo solo un effetto indiretto o riflesso della prestazione eseguita nell'ambito del rapporto contrattuale, restando esperibile la relativa azione contro la persona destinataria per legge o per contratto della prestazione (v. Cass., 3/8/2002, n. 11656).

Ove il contraente tenuto al pagamento sia insolvente, solamente in alcuni casi si ravvisa peraltro l'ammissibilità dell'azione di indebito arricchimento contro il terzo, escludendosi in particolare tale possibilità allorquando la prestazione venga conseguita in virtù di un atto a titolo *oneroso* in quanto il

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

terzo paga per la prestazione, e ammettendosene l'esperibilità laddove la prestazione risulti conseguita a titolo *gratuito* ovvero *di fatto* (a prescindere, cioè, da un atto a titolo oneroso o gratuito), in quanto -specie nel caso di prestazione conseguita a titolo gratuito- l'arricchimento ha la sua fonte nel collegamento tra lo spostamento patrimoniale senza causa per l'insolvenza della persona obbligata per legge o per contratto ed il correlativo acquisto gratuito del terzo che ne abbia goduto senza titolo (v. Cass., 3/8/2002, n. 11656; Cass., 18/8/1993, n. 8751).

Se si verte nell'ipotesi di terzo beneficiario che ha ottenuto la prestazione in virtù di atto a titolo *oneroso*, *difetta* pertanto la possibilità di esercitare l'*azione di indebito arricchimento*.

Non è pertanto a farsi luogo a tale azione allorquando come nella specie è invero il contratto d'appalto, anche nell'evolversi delle sue patologiche vicende, a costituire titolo giustificativo dell'opera eseguita e del pagamento (cfr. Cass., 26/1/2011, n. 1833).

Orbene, dei suindicati principi la corte di merito ha nell'impugnata sentenza fatto invero piena e corretta applicazione.

E' rimasto infatti nel giudizio di merito accertato che, nell'ambito del contratto di appalto pubblico intercorso tra la società Autostrada del Brennero s.p.a. e la società Cogeit s.p.a. avente ad oggetto la riqualificazione dell'area autostradale (ex Dogana) del Passo del Brennero, nel settembre 2010 è stata ivi effettuata dall'odierna ricorrente la consegna di materiale per la realizzazione di impianti di ventilazione da installarvi, giusta contratto con la

società Autel Sistemi s.r.l., che dalla Cogeit s.p.a. aveva in precedenza acquistato un ramo d'azienda.

In difetto di pagamento ~~di pagamento~~ della fornitura da parte della società Autel Sistemi s.r.l., dichiarata poi fallita dal Tribunale di Busto Arsizio proprio su istanza dell'odierna ricorrente, quest'ultima ha domandato all'odierna controricorrente società Autostrada del Brennero s.p.a. il pagamento di somma a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c.

Specificamente richiamando il precedente di questa Corte costituito da Cass., Sez. Un., n. 24772 del 2008 [in base al quale <<l'azione nei confronti del terzo>> è ammissibile solo se l'arricchimento risulti <<realizzato dalla P.A., in conseguenza della prestazione resa dall'impovertito ad un ente pubblico diverso da quello cui era destinato (dunque per il principio di fungibilità dell'ente beneficiario) ovvero conseguito a titolo gratuito>>], nell'impugnata sentenza la corte di merito ha motivato il rigetto di tale domanda argomentando dal rilievo che, <<esclusa ... la prima ipotesi (ente pubblico)>>, e <<partendo proprio dalla ricostruzione di S.U. 2008/24772>> in base alla quale il <<disposto dell'art. 2038 c.c. ... disciplina esclusivamente il caso in cui il terzo abbia ricevuto la cosa a titolo gratuito stabilendo che quest'ultimo è tenuto verso l'impovertito/*solvens* nei limiti dell'arricchimento, senza prevedere né disciplinare ... la speculare ipotesi in cui la cosa sia stata ricevuta dal terzo a titolo oneroso>>; ^{b) denominazione che} ~~sicché~~ <<dall'art. 2038 c.c. emerge ... la generale *regula iuris* secondo la quale il depauperato può esercitare l'azione di arricchimento nei confronti del terzo esclusivamente nel caso in cui quest'ultimo abbia conseguito la prestazione (e di conseguenza si sia arricchito) a titolo gratuito, mentre,

qualora abbia conseguito la prestazione a titolo oneroso, l'azione non è esperibile>> in quanto solo allorquando <<il terzo consegue l'arricchimento>> a titolo gratuito è <<giustificabile l'ampliamento della tutela>> e risultano <<soddisfatte le ragioni di equità che tale ampliamento determina>> ^{l'ha, quindi, ubi est tutus!} nella specie per converso <<il titolo che consente (o consentirebbe, posto che l'appellata nega di aver usufruito dell'impianto) ad Autostrada il dedotto arricchimento è di certo un "titolo oneroso" e cioè il contratto di appalto intercorso con Cogeit>>.

In particolare, la corte di merito ha dato atto che il contratto di appalto tra l'odierna ricorrente e l'appaltatrice società Cogeit s.p.a. si è risolto; e che, per altro verso, <<nessun rapporto a titolo oneroso >> si è <<mai instaurato tra Autel e la stazione appaltante>>, non essendo <<Autel ... mai subentrata a Cogeit, appaltatrice di Autostrada del Brennero>>.

Ha ritenuto di poter <<superare il criterio della sussidiarietà>>, sia <<con riferimento all'azione che l'impoverito ha comunque nei confronti della sua diretta parte contrattuale (o intermediario) e che non gli consente, come nella specie per l'insolvenza di Autel, di conseguire quanto dovuto>>, sia <<con riguardo al terzo nei cui confronti l'impoverito non ha, all'evidenza, altra azione che quella di cui all'art. 2041 c.c. (ed è dunque sussidiaria di per sé)>>.

Ha sottolineato che <<partendo proprio dalla ricostruzione di S.U. 2008/24772 deve ricordarsi come il perimetro dell'azione di arricchimento tiene conto del disposto dell'art. 2038 c.c., che disciplina esclusivamente il caso in cui il terzo abbia ricevuto la cosa a titolo gratuito stabilendo che quest'ultimo è

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

tenuto verso l'impoverito/*solvens* nei limiti dell'arricchimento, senza prevedere né disciplinare ... la speculare ipotesi in cui la cosa sia stata ricevuta dal terzo a titolo oneroso>>, sicché ^[come in ogni caso] <<dall'art. 2038 c.c. emerge ... la generale *regula iuris* secondo la quale il depauperato può esercitare l'azione di arricchimento nei confronti del terzo esclusivamente nel caso in cui quest'ultimo abbia conseguito la prestazione (e di conseguenza si sia arricchito) a titolo gratuito, mentre, qualora abbia conseguito la prestazione a titolo oneroso, l'azione non è esperibile>>.

Ha ulteriormente escluso di poter fare luogo all'applicazione dell'azione di arricchimento, dall'art. 2038 c.c. non espressamente prevista, che <<la cosa sia stata ricevuta dal terzo a titolo *oneroso*>>, in quanto <<il titolo sulla scorta del quale il terzo consegue l'arricchimento deve essere necessariamente gratuito, solo così essendo giustificabile l'ampliamento della tutela e soddisfatte le ragioni di equità che tale ampliamento determina>>.

E' pervenuta quindi ^{per tali ragioni e come si è detto} a concludere che nella specie <<il titolo che consente (o consentirebbe, posto che l'appellata nega di aver usufruito dell'impianto) ad Autostrada il dedotto arricchimento è di certo un "titolo *oneroso*" e cioè il *contratto di appalto* intercorso con Cogeit>>.

La consegna dei materiali in argomento è stata infatti dall'odierna ricorrente asseritamente effettuata direttamente all'originaria appaltante ed odierna controricorrente (terza rispetto al contratto di fornitura intercorso tra l'odierna ricorrente e la società Autel Sistemi s.r.l.) in virtù di contratto a titolo non già gratuito bensì oneroso, tale essendo il contratto di appalto pubblico,

oltre che quello al medesimo causalmente collegato di fornitura in argomento (cfr. Cass., 16/10/1985, n. 5087).

Collegamento nella specie invero non già genetico (con incidenza cioè dell'uno in ordine alla formazione dell'altro, come avviene ad esempio tra contratto preliminare e contratto definitivo) bensì *funzionale*, con interdipendenza finalizzata al soddisfacimento dell'interesse globalmente perseguito con la complessiva operazione (tant'è che è la stessa odierna ricorrente a dedurre nei propri scritti difensivi di aver <<fornito e consegnato il materiale su misura, ordinato da Autel Sistemi s.r.l., direttamente presso il cantiere del Passo del Brennero>>) assumente (giusta la relativa interpretazione, spettante al giudice del merito: Cass., 5/6/2007, n. 13164; Cass., 27/3/2007, n. 7524; Cass., 12/7/2005, n. 14611; Cass., 28/6/2001, n. 8844), specifica ed autonoma rilevanza rispetto alla causa - parziale - dei singoli contratti, sì che le vicende dell'uno si ripercuotono sull'altro, comportando, nella pur persistente individualità propria di ciascun tipo negoziale, la reciproca influenza tra i contratti collegati (cfr. Cass., 6/7/2017, n. 16646; Cass., 3/4/2013, n. 8167; Cass., 9/3/2011, n. 5583; Cass., 19/10/2007, n. 21937), anche sul piano dell'efficacia (cfr. Cass., 16/2/2007, n. 3654; Cass., 28/6/2001, n. 8844; Cass., 25/8/1998, n.8410; Cass., 28/3/1977, n. 1205), e a tale stregua segnandone la distinzione con il negozio complesso o con il negozio misto (v. Cass., 16/3/2006, n. 5851; Cass., 12/7/2005, n. 14611; Cass., 17/12/2004, n. 23470; Cass., 24/3/2004, n. 5941).

Né può ritenersi, diversamente da quanto dall'odierna ricorrente sostenuto, che stante il sopravvenuto *stato d'insolvenza* della società committente la (causalmente collegata) fornitura di materiali *de qua* l'originaria appaltante ed odierna ricorrente abbia ottenuto a titolo meramente *gratuito* i suindicati materiali alla medesima asseritamente consegnati, con indebita sua locupletazione in danno dell'odierna ricorrente per aver conseguito in via di mero fatto, e pertanto gratuitamente, i materiali *de quibus* oggetto del contratto stipulato con la società Autel Sistemi s.r.l., poi resasi nei suoi confronti insolvente e dichiarata fallita (cfr. Cass., 3/8/2002, n. 11656).

Deve infatti escludersi che tale stato d'insolvenza abbia determinato una automatica *conversione* della natura di siffatta prestazione da onerosa in gratuita.

Né d'altro canto rilievo alcuno in tal senso può assegnarsi alla circostanza che l'originario contratto di appalto stipulato dall'odierna controricorrente si sia risolto, atteso che alla risoluzione del contratto conseguono (anche) diritti e pretese restitutorie (cfr. Cass., 18/5/2021, n. 13504; Cass., 30/10/2018, n. 27640; Cass., 18/6/2018, n. 15958; Cass., 20/3/2018, n. 6911; Cass., 16/1/2018, n. 826; Cass., 29/2/2016, n. 3953), che all'esito dell'acquisto del ramo d'azienda già appartenente all'originaria appaltatrice società Cogeit s.p.a. nella specie si estendono anche alla fornitura *de qua*, ben potendo l'odierna ricorrente tali diritti, e in particolare il credito per la non pagata fornitura di materiali nella specie ordinata dalla -poi dichiarata fallita- società Autel Sistemi s.r.l., far valere.

Trattasi infatti di fornitura e di correlativo spostamento patrimoniale trovanti fonte e causa giustificativa in un contratto *oneroso*, la cui sussistenza preclude l'azione di ingiustificato arricchimento (cui può darsi ingresso ove questa manchi: cfr. Cass., 24/5/2002, n. 7627), stipulato per l'esecuzione dell'appalto e pertanto allo stesso funzionalmente collegato, sicché in caso come nella specie di stato di insolvenza dell'obbligata *ex contractu*- i diritti e le pretese che ne scaturiscono possono essere fatti dall'odierna ricorrente valere (anche) mediante l'insinuazione -in via surrogatoria ex art. 2900 c.c. (v. Cass., 24/2/1997, n. 1647; Cass., 2/3/1990, n. 1650)- al passivo fallimentare di quest'ultima (nella specie, la società Autel Sistemi s.r.l.) (cfr. Cass., Sez. Un., 28/1/2021, n. 2061; Cass., 30/10/2018, n. 27640; Cass., 18/6/2018, n. 15958; Cass., 20/3/2018, n. 6911; Cass., 16/1/2018, n. 826. Cfr. altresì Cass., 29/2/2016, n. 3953; Cass., 3/2/2006, n. 2439; Cass., 13/6/1990, n. 5751).

Non è infatti sufficiente il richiamo ad uno stato di insolvenza dell'obbligato *ex contractu*, senza alcuna specifica dimostrazione degli accertamenti compiuti al riguardo per verificare le concrete possibilità di recupero totale o parziale del credito, non deponendo invero la procedura di concorso cui tale debitore risulta sottoposto per l'irrecuperabilità del credito (cfr. Cass., 18/8/1993, n. 8751).

Alla stregua dei suindicati snodi motivazionali emerge dunque evidente che dei suindicati principi la corte di merito abbia nell'impugnata sentenza fatto invero piena e corretta applicazione.

In particolare là dove ha -come detto- escluso la configurabilità nella specie di una prestazione effettuata dall'odierna ricorrente a titolo gratuito, in quanto <<il titolo che consente (o consentirebbe, posto che l'appellata nega di aver usufruito dell'impianto) ad Autostrada il dedotto arricchimento è di certo un "titolo oneroso" e cioè il contratto di appalto intercorso con Cogeit>>, e conseguentemente ha escluso la sussistenza di ragioni di equità, che solo allorquando <<il terzo consegue l'arricchimento>> a titolo gratuito rendono <<giustificabile>> l'<<ampliamento della tutela>> ex art. 2038 c.c.

Non sussistono pertanto le violazioni denunciate dall'odierna ricorrente, che inammissibilmente prospetta in realtà una rivalutazione del merito della vicenda comportante accertamenti di fatto invero preclusi a questa Corte di legittimità, nonché una rivalutazione delle emergenze probatorie, laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, non potendo in sede di legittimità riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, atteso il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr., da ultimo, Cass., 20/8/2018, n. 20814).

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Per tale via in realtà sollecita, cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi all'attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 3.700,00, di cui euro 3.500,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore del controricorrente.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1-*quater*, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 *bis* dello stesso art. 13, *x dovuto*.

Roma, 29/2/2021